



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

Ufficio: **AREA 7 AMBIENTE**
N. Interno: **2** del **16-01-2023**

DETERMINAZIONE N. 15 R.G. DEL 16-01-2023

AREA 7 AMBIENTE

**Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ANNESSI E CONNESSI.
DITTA SERIT SRL.**

La sottoscritta dott.ssa Maddalena Maistri, responsabile dell'Ara 7 Ambiente del Comune di San Pietro in Cariano, incaricato dal Sindaco con decreto sindacale prot. n. 35045 del 31.12.2021;

PREMESSO che:

- il giorno 1 gennaio 2013 è entrata in vigore la Legge Regionale del Veneto n. 52/2012 la quale reca "nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'art.2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191";
- detta normativa in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani ha previsto che i Consigli di Bacino di cui all'art. 3, comma 6 della suddetta legge regionale, ... "subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n.3 e s.m.i. (...)";
- in seguito all'entrata in vigore della LRV n. 52/2012, la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, adottato ai sensi dell' art. 3 comma 1 della legge stessa, dovrà approvare il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale;
- in seguito all'entrata in vigore della LRV n.52/2012, la Giunta Regionale, ai fini della costituzione dei consigli di bacino, dovrà approvare una convenzione-tipo ex art.4 comma 1 della legge citata;
- nelle more dell'istituzione dei consigli di bacino, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la Giunta regionale ha proceduto, con DGRV n.2985 del 28 dicembre 2012 (BUR n.8/2013), trasmessa con nota 16 gennaio 2013 prot. n. 22550, alla nomina di commissari liquidatori per gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 785/1988 e per le Autorità d'ambito di cui al Capo IV della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 del 22 novembre 2004, individuati nei Presidenti degli enti medesimi;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- per l'ente responsabile di bacino Verona Uno, per l'ente responsabile di bacino Verona Tre, per l'ente responsabile di bacino Verona Cinque il Commissario Liquidatore è stato nominato nella persona del Presidente della Provincia di Verona;

VISTA la nota del Presidente della Provincia prot. n. 0020881 del 26 febbraio 2014 con la quale si è riconosciuto che "l'adozione dei provvedimenti che consentano la prosecuzione del servizio affidato, in essere al momento di entrata in vigore della legge regionale ma in scadenza prima del subentro dei consigli di bacino, e per il tempo strettamente necessario a tale subentro" compete "agli stessi enti che hanno sottoscritto la concessione o il contratto dei servizi per la gestione dei rifiuti attualmente in essere (Comuni o loro strutture associative o soggetti dagli stessi delegati)";

CONSIDERATO che:

- hanno aderito al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero i Comuni di Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Brenzone, Malcesine, Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese, Costermano, Dolcè, Rivoli Veronese, Marano di Valpolicella, Fumane, Cavaion Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano, Pastrengo, Pescantina, Bussolengo e Negrar ricadenti nel bacino Verona Uno, i Comuni di Badia Calavena, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, San Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara, Caldiero, Soave, Monteforte d'Alpone e Cazzano di Tramigna, Vestenanova e Roncà ricadenti nel bacino Verona Tre, i Comuni di Lavagno, San Martino B.A., Buttapietra e San Anna d'Alfaedo ricadenti nel bacino Verona Cinque;
- il predetto Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero rientra tra gli enti locali che, ai sensi dell'art. 5 comma 8 LRV n.52/2012, "al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e fino al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi da parte dei consigli di bacino ai sensi del comma 6, gli enti locali, già ricadenti nell'ambito degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito, subentrano nella posizione dei medesimi rispetto alle concessioni ed ai contratti di servizio in essere, di affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti responsabili di bacino ed autorità d'ambito";
- per il tempo necessario a realizzare il passaggio di funzioni implicato dalla LRV n.52/2012, dai soppressi enti responsabili di bacino ai costituendi consigli di bacino, la legge de qua ha previsto l'applicazione del regime transitorio dettato dall'art.5 della stessa;
- secondo la citata nota del Presidente della Provincia prot. n.0020881 del 26 febbraio 2014 nella "riserva di competenza (comma 8)" rientra "anche l'adozione dei provvedimenti che consentano la prosecuzione del servizio affidato in essere al momento di entrata in vigore della legge regionale ma in scadenza prima del subentro dei consigli di bacino, e per il tempo strettamente necessario a tale subentro";

RILEVATO che:

- la L.R.V. n. 52/2012 è stata modificata dapprima dalla L.R.V. n. 3 del 07 febbraio 2014 "modifica alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)" " e successivamente dalla L.R.V. n. 11 del 02 aprile 2014 che all'art. 63, comma 3 riporta " In prima applicazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 è fatta salva la definizione dei bacini su basi provinciali, infraprovinciali o interprovinciali operata in applicazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 medesima nel testo vigente prima delle modifiche introdotte con la legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)"" e



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

riconfermando quindi, per la Provincia di Verona l'individuazione di tre Consigli di Bacino denominati Verona est, Verona ovest e Verona sud;

- una volta istituiti i Consigli di Bacino come sopra meglio precisati, la Giunta Regionale ai fini della costituzione degli stessi, deve approvare una convenzione-tipo ex art. 4 comma 1 della L.R. V. n. 52/2012, che andrà recepita dai singoli Comuni nei propri Consigli Comunali;
- a tal proposito la Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 01 luglio 2014 ha approvato lo "Schema di convenzione-tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- successivamente, numerose Amministrazioni Comunali ricadenti nel bacino territoriale denominato "Verona Est" hanno avanzato, alla Regione Veneto, formale istanza di accoglimento della proposta di mantenimento dell'attuale estensione territoriale del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero che prevede tra i propri consorziati anche diversi comuni ricadenti del costituendo bacino denominato Verona Est, chiedendo altresì alla Regione (nella denegata ipotesi in cui questa proposta non venisse accolta e venisse confermata la suddivisione del territorio provinciale in tre Consigli (est, ovest, sud)), di poter entrare a far parte, anziché del Consiglio di Bacino denominato "est" del Consiglio di Bacino denominato "ovest";
- accogliendo le istanze di numerose Amministrazioni Comunali, la Regione Veneto, con DGRV n. 288 del 10 marzo 2015 pubblicata sul BUR n. 31 del 31 marzo 2015 avente ad oggetto "Ridefinizione dei Bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della provincia di Verona. Modifica delle deliberazioni di Giunta regionale n. 13 del 21 gennaio 2014 e n. 1117 del 1° luglio 2014. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni. Deliberazione di Giunta regionale n. 9/CR del 10 febbraio 2015" ha approvato la ridefinizione della Provincia di Verona in "Consiglio di Bacino Verona Nord", "Consiglio di Bacino Verona Città" e "Consiglio di Bacino Verona Sud";
- in data 3 dicembre 2015, con atto di costituzione n. di rep. 2846, tutti i 58 Comuni ricadenti nel bacino territoriale del "Consiglio di Bacino Verona Nord" hanno sottoscritto la convenzione tipo costituendo, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, un consiglio di bacino denominato "Consiglio di bacino VERONA NORD", avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo;
- nella stessa convenzione è specificato che "con la sottoscrizione della presente convenzione i consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle sopresse autorità d'ambito ovvero dei soppressi enti responsabili di bacino di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3";

PRESO ATTO che con propria nota trasmessa via pec n. 8604 del 14.11.2016 il Commissario Liquidatore Sig. Luigi Mauro Visconti ha trasmesso al Presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord, il Piano di Ricognizione e Liquidazione della situazione patrimoniale ed economica del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, così come previsto dall'art. 5, comma 3, della L.R. 52/2012;

ATTESO che sono state attivate da parte del Consiglio di Bacino Verona Nord le complesse procedure per il subentro dello stesso Consiglio di Bacino nel Consorzio Verona Due (per i Comuni di Badia Calavena, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo,



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Fumane, Garda, Illasi, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, Roncà, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Pietro In Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna D'Alfaedo, Soave, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Vestenanova, Villafranca di Verona) e dei Comuni di Affi, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Grezzana, Mezzane, Roverè Veronese, San Bonifacio, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Sommacampagna e Velo Veronese (non facenti parte del Consorzio medesimo);

ATTESO peraltro che ad oggi il Consiglio di Bacino Verona Nord pur avendo iniziato il proprio iter costitutivo con l'assunzione dei sotto elencati provvedimenti:

- le delibere dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 1 e n. 2 del 22.12.2015 con le quali sono stati eletti il Comitato di Bacino e il Presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord;
- deliberazione n. 1 del 27.06.2017 "Convenzione tra il Consiglio di Bacino Verona Nord e il Consiglio di Bacino Veronese per l'impiego del personale";
- deliberazione n. 2 del 27.06.2017 "Convenzione tra il Consiglio di Bacino Verona Nord e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza";
- la delibera dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 3 del 05.09.2017 con la quale sono stati surrogati alcuni membri del Consiglio di Bacino;
- le delibere dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 7 e n. 8 del 30.07.2018 con le quali sono stati surrogati i membri dimissionari del Comitato di Bacino e eletto il nuovo Presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord;
- deliberazione n. 4 del 24.11.2017 "Approvazione del Bilancio 2018/2020 e del Piano Programma 2018/2020".
- deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 03 del 09.06.2018 avente ad oggetto "Schema di Convenzione tra il Consiglio di Bacino Verona Nord e il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero per l'impiego del personale. Esame e determinazioni" per l'impiego da parte del Consiglio di Bacino Verona Nord del personale e dei beni strumentali in forza presso il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, stipulata al fine di garantire l'operatività del nuovo Consiglio di Bacino e avente validità sino al prossimo 28.02.2019, nella quale peraltro è stato conferito anche l'incarico di Direttore Generale, pro tempore, al Direttore del Consorzio di Bacino Verona Due Dr. Thomas Pandian;

non ha ancora concluso l'iter di trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi riferiti ai 58 comuni soci, così come previsto dall'art. 5, comma 5 della L.R. 52/2012;

PRESO ATTO che, in ragione degli atti tutti sopra ricordati, il Consiglio di Bacino Verona Nord dispone ora delle risorse necessarie per il pieno esercizio delle proprie competenze istituzionali e quindi, in particolare, per poter avviare l'istruttoria finalizzata all'affidamento a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati a livello di ATO;

CONSIDERATO che:



- l'Assemblea di Consiglio di Bacino Verona Nord con propria deliberazione n. 11 del 20.12.2018 ha dato mandato al Consorzio di Bacino Verona Due, in qualità di titolare, per i Comuni consorziati, dei contratti di servizio ai sensi dell'art. 5, della L.R. n. 52/2012 di disporre una proroga tecnica sino al 30.06.2019;
- entro il 30 marzo 2019 il Consiglio di Bacino Verona Nord dovrà concludere l'istruttoria giuridica e tecnico economica, approvare la relazione tecnico economica prevista per legge e deliberare la forma di affidamento e di gestione del servizio;

VISTO altresì che così come previsto dall'art. 5, comma 8, della L.R. 52/2012 " ... al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e fino al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi da parte dei consigli di bacino ai sensi del comma 6, gli enti locali, già ricadenti nell'ambito degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito, subentrano nella posizione dei medesimi rispetto alle concessioni ed ai contratti di servizio in essere, di affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti responsabili di bacino ed autorità d'ambito,..." e che i Comuni esercitano tale funzione in forma associata attraverso il Consorzio di Bacino Verona Due al quale hanno aderito approvandone Statuto e Convenzione;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero n. 10 del 20.12.2018 che ha demandato al Consiglio di Amministrazione e al Commissario Liquidatore l'adozione di tutti i provvedimenti atti a garantire la continuità del servizio di raccolta e trasporto del RSU fino al 30.06.2019 e comunque fino al completo espletamento delle procedure previste dall'art. 5, comma 3, della L.R. 52/2012 per il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi del Consiglio di Bacino Verona Nord nel Consorzio di Bacino Verona Due;;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero n. 45 del 20.12.2018 con la quale è stato stabilito di prorogare sino al 30.06.2019 e comunque fino al completo espletamento delle procedure previste dall'art. 5, comma 3, della L.R. 52/2012, il contratto di servizi sottoscritto con la ditta Se.ri.t. srl con sede in Cavaion V.se (VR) – Loc. Montean 10 per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani prodotti dai Comuni consorziati;

VISTA la nota prot.n.15903 del 01.07.2019 a firma del Presidente del Consiglio Verona Nord e del Presidente del Consorzio VR2 con la quale, in ottemperanza a quanto stabilito con propria deliberazione dell'Assemblea di Consiglio di Bacino Verona Nord n. 4 del 02.04.2019 informavano che il Consiglio in data 28.06.2019 pubblicava la nuova procedura di affidamento del servizio rsu – contratto ponte;

PRECISATO CHE nella medesima nota disponevano la prosecuzione, alle medesime condizioni contrattuali, di tutti i servizi in essere sino alla conclusione delle operazioni di affidamento della procedura;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n.11 del 18.11.2019 con la quale:

- veniva dato indirizzo affinché il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero prosegua, per la fase transitoria, rappresentata dalla vigenza del "contratto ponte", nella gestione di tutti i contratti inerenti i servizi per la gestione integrata dei rifiuti, diversi dalla raccolta e trasporto di cui alla procedura indetta dal Consiglio di Bacino Verona Nord ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. B) punto 2 e lett. C) del D.Lgs.n.50 del 2016;



- si disponeva che tale gestione abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario a dare completa attuazione a quanto disposto dal Consiglio di Bacino con propria deliberazione n.4/2019;
- che nella gestione dei contratti in essere e negli eventuali nuovi affidamenti che si rendessero necessari per garantire il servizio nel periodo transitorio, il Consorzio ed i Comuni non appartenenti allo stesso, tengano in primaria considerazione l'esigenza di un allineamento della durata di tali contratti con il contratto "ponte" per la raccolta e trasporto, in modo da realizzare una confluenza armonica e coordinata di tutte le attività inerenti il servizio, nel nuovo affidamento a regime;

DATO ATTO che:

- con delibera del 20 dicembre 2018, l'Assemblea di Bacino adottava un atto di indirizzo per l'immediato avvio del procedimento per l'affidamento d'ambito del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e definizione in tempi certi e determinati della relativa istruttoria;
- in attuazione di tale provvedimento, con delibera del Comitato di Bacino n. 2 del 22 gennaio 2019, veniva istituita una Commissione tecnica per procedere ad un'istruttoria tecnica, giuridica ed economica, per operare una ricognizione della gestione del servizio nell'ambito e individuare le linee guida giuridiche, tecniche ed economiche per redigere il piano d'ambito e poter così procedere ad approvare un piano d'ambito e conseguentemente scegliere la forma di gestione del servizio ed affidare lo stesso;
- nel marzo 2019 la Commissione tecnica ha presentato un documento - di analisi tecnica, economica e giuridica di 68 pagine, recante *"Analisi dei dati di raccolta rifiuti e dei dati economici relativi alla gestione del servizio rifiuti urbani dei Comuni del Bacino Verona Nord e Linee di Indirizzo Strategico"*. In tale documento si è operata una completa ricognizione delle modalità di gestione del servizio nei diversi Comuni dell'ambito, dei relativi costi e degli impianti di trattamento presenti, con una chiara evidenziazione delle criticità da superare. Si evidenzia che siamo in presenza di un bacino complesso, perché vede la coesistenza di zone molto disomogenee, quali la montagna della Lessinia e i Comuni turistici del Lago di Garda. Nella seconda parte del documento, sono state evidenziate quali siano le linee di indirizzo da seguire, sia in relazione alla raccolta sia in relazione agli impianti, per superare le criticità riscontrate;

CONSIDERATO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, ha chiarito che il sistematico mancato utilizzo dello strumento della programmazione comporta, tra le varie conseguenze, anche l'assenza della definizione di termini, seppur semplicemente programmatori, di avvio delle procedure di selezione del nuovo affidatario;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, che l'approvazione del Piano d'Ambito, quale strumento essenziale di programmazione del servizio integrato di gestione rifiuti, dovesse configurarsi quale passaggio necessario al fine di giungere all'affidamento definitivo del servizio;

VISTO che:

- con delibera n. 4 del 2 aprile 2019 l'Assemblea ha approvato le linee guida per la redazione del Piano d'ambito;
- attualmente il servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani è garantito dal RTI Serit/Amia in forza di un affidamento "ponte", tramite procedura negoziata e a seguito di determinazione del D.G. n. 19 del 13-12-2019, previo parere favorevole di ANAC formulato



con nota prot. n. 671 del 16-09-2019, della durata di 18 mesi (12 più 6 di rinnovo), adottato per consentire al Consiglio di Bacino di avviare e concludere il percorso per l'affidamento ad un unico soggetto gestore del servizio nell'intero Ambito. Tale percorso prevedeva la stesura e l'approvazione di un Piano d'Ambito e, sulla base di tale Piano, la stesura di un Piano Industriale in grado di definire le modalità e le caratteristiche del servizio valutando in primo luogo i presupposti tecnici, economici e finanziari di un affidamento con la formula in house;

- in esito della procedura negoziata che ha visto il succitato RTI quale ditta aggiudicatrice è stato sottoscritto apposito contratto in data 19.02.2020 REP 14300 N. RACC. 8549;
- tale contratto, in scadenza al 31-12-2020, è stato poi rinnovato sino al 30.06.2021 a seguito di Deliberazione di Comitato Verona Nord n. 46 del 30.12.2020;
- con delibera d'Assemblea n. 4 del 10 agosto 2020 è stato approvato il Piano d'ambito;

CONSIDERATO il contenuto dispositivo della deliberazione n. 7 del 12 novembre del 2020;

VISTO che:

- in attuazione della deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del 12 novembre 2020 la presente Amministrazione ha dato incarico al Consorzio Bacino Verona 2 di predisporre a trasmettere al Consiglio di Bacino il Piano industriale e il Piano Economico Finanziario per la gestione unitaria del servizio integrato dei rifiuti nel Bacino Verona Nord, per l'attuazione del Piano d'ambito già approvato;
- il Consorzio di Bacino Verona 2 affidava ad un operatore specializzato il servizio di supporto alla redazione del Piano industriale con riferimento all'interesse del Bacino Verona Nord;
- il Piano industriale e il Piano Economico Finanziario per la gestione del servizio sono stati trasmessi all'Ente;
- il Piano Industriale delinea le caratteristiche e le esigenze del servizio e la sostenibilità dell'affidamento del servizio ad un unico gestore in house per l'intero ambito;
- non sussiste ad oggi, per l'Assemblea, la possibilità di verificare la congruità degli elaborati succitati, i quali, come esplicitato, non sono ancora stati redatti e trasmessi nella loro versione definitiva, e di procedere con gli ulteriori adempimenti previsti dalla delibera dell'Assemblea n. 7 del 12 novembre 2020;
- il contratto d'appalto per il servizio di raccolta, trasporto e recupero stipulato con SERIT s.r.l. in data 19 febbraio 2020;

CONSIDERATO che:

- nelle more dell'elaborazione del Piano industriale e del PEF, alcuni dei Comuni appartenenti al Bacino e soci dell'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., all'esito di un'interlocuzione svolta negli ultimi mesi in seno al Consiglio di Bacino, hanno manifestato l'opportunità di svolgere un approfondimento istruttorio circa la fattibilità e convenienza tecnico/economica a che il piano industriale contempli un affidamento unitario ad un soggetto consortile che sia costituito al suo interno da due soggetti operativi, uno dei quali operi per l'espletamento del servizio nei Comuni soci di AGS S.p.A.;

- lo stesso Consiglio di Bacino ha ritenuto di accogliere tale richiesta di approfondimento istruttorio;

DATO ATTO che con deliberazione n. 10 del 30 aprile 2021 il Comitato del Consiglio di Bacino ha approvato un accordo con AGS s.p.a. circa l'elaborazione del Piano industriale per l'affidamento a regime del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;

PRESO ATTO che a seguito di scambio epistolare con i tecnici incaricati della redazione del Piano Industriale è emerso che la ridefinizione del percorso di costituzione della NewCo, che veda



l'aggregazione di distinte entità, comporta un allungamento in termini temporali del cronoprogramma di almeno due mesi;

PRESO altresì ATTO della deliberazione di Assemblea n. 08 del 30.06.2021 con cui è stato disposto di:

- - confermare le premesse e il contenuto dispositivo della deliberazione dell'assemblea n. 7 del 12 novembre 2020;
- - dare mandato ai competenti organi e uffici del Consiglio di Bacino di adottare gli atti necessari al compimento dell'approfondimento istruttorio di cui in premessa, il quale si dovrà concludere entro le nuove tempistiche indicate con nota del 25.06.2021 dai tecnici incaricati della redazione del Piano Industriale. Tale attività dovrà concludersi con l'elaborazione di un report che contempra due modelli di sviluppo del Piano industriale unitario: il primo elaborato prevedendo un solo operatore della raccolta; il secondo elaborato prevedendo un sistema consortile costituito da due operatori della raccolta, uno dei quali operante nel territorio dei Comuni soci di AGS S.p.A. per mezzo della propria partecipata. Il report dovrà dare atto delle evidenze positive e negative generate dai due distinti modelli oggetto di analisi;
- - dare mandato ai competenti organi e uffici, nelle more dell'esecuzione del succitato approfondimento istruttorio, di disporre una proroga tecnica del servizio in favore dell'attuale gestore per il periodo 01.07.2021 – 31.12.2021 allo scopo di evitare l'interruzione del servizio, il quale deve necessariamente svolgersi con continuità;
- - dare mandato al Presidente di procedere alla convocazione di una seduta assembleare nella quale valutare tempestivamente le risultanze dell'approfondimento istruttorio di cui a p. 2, e adottare le deliberazioni conseguenti;
- - dare mandato al Presidente *pro tempore* e al Direttore Generale *pro tempore* del Consiglio di bacino affinché si attivino presso ANAC al fine di ottenere un parere su come garantire la continuità del servizio nelle more dell'attuazione delle decisioni che l'Assemblea sarà chiamata ad adottare in sede di esame della versione definitiva del Piano Industriale;
- - incaricare i competenti organi e uffici del Consiglio di Bacino di porre in essere tutto quanto nelle rispettive competenze ai fini della tempestiva esecuzione della presente deliberazione.

PRESO ATTO del contratto d'appalto per il servizio di raccolta, trasporto e recupero stipulato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con SERIT s.r.l. in data 19 febbraio 2020;

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore Generale n.6 del 02.07.2021 avente ad oggetto:

CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI TRA IL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD E LA RTI SERIT/AMIA (REP. 14.300 - RACCOLTA 8.549 DEL 19.02.2020) PROROGA TECNICA SINO AL 31.12.2021 - CIG 8816721C53

con la quale determinava di procedere alla proroga tecnica del "*Contratto d'appalto per il servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani tra il Consiglio di Bacino Verona Nord e la Rti Serit/Amia, rep. 14.300 raccolta 8.549 del 19.02.2020*", sino al 31.12.2021;

RICHIAMATI i provvedimenti di assunzione impegno spesa 2021 comprensiva anche della proroga tecnica fino al 31 dicembre 2021 che si è resa necessaria per consentire il completamento del Piano industriale, così come implementato alla luce delle nuove richieste emerse nelle Assemblee, nonché per permettere al Consiglio Verona Nord di decidere in via definitiva la formula dell'affidamento stesso;



DATO ATTO che il complesso procedimento che porterà al pieno raggiungimento dell'operatività della NewCo comporta un ulteriore slittamento del cronoprogramma, rispetto al quale si rende necessario chiarire la corretta modalità per garantire la continuità del servizio pubblico;

CONSIDERATO anche che il Presidente *pro tempore* e il Direttore Generale *pro tempore* del Consiglio di Bacino si sono attivati presso ANAC al fine di ottenere un parere su come garantire tale continuità;

RICHIAMATA:

- la Delibera di Assemblea di Bacino del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 16 del 23.12.2021, con cui, nel prendere atto della necessità di garantire la prosecuzione del servizio in oggetto, il cui presente affidamento è in scadenza al 31.12.2021, è stato stabilito di demandare al Comitato di Bacino l'approvazione degli atti di gara e la successiva pubblicazione del bando d'indizione della gara d'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani (RU) nell'ambito del Consiglio di Bacino Verona Nord;
- la Delibera di Comitato di Bacino n. 43 del 29.12.2021, con cui è stato nominato RUP della gara-ponte il Direttore Generale del Consiglio di Bacino *pro tempore* dott. Thomas Pandian e, nello stabilire che il Direttore Generale *pro tempore* procedesse all'indizione della gara avente ad oggetto il suddetto servizio mediante determinazione a contrarre, sono state approvate la Bozza del Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, la Bozza del Disciplinare di Gara e relativi allegati, nonché la Bozza del Bando d'avvio della gara d'appalto;

PRECISATO che il Piano industriale, così come implementato alla luce delle nuove richieste emerse in Assemblea, nonché per permettere al Consiglio Verona Nord di decidere in via definitiva la formula dell'affidamento stesso, non è ancora completato;

DATO altresì **ATTO** che l'Assemblea con propria deliberazione n. 15 del 23 dicembre 2021 ha stabilito di dare mandato al soggetto incaricato della redazione del Piano industriale di effettuare, dopo l'approfondimento proposto sull'ipotesi di affidamento a società consortile, un ulteriore approfondimento istruttorio volto a vagliare un terzo modello di sviluppo del Piano, consistente nell'opportunità tecnico-economica di due affidamenti (preferibilmente *in house*) del servizio a due gestori distinti, operanti nella raccolta e nel trasporto in due diversi contesti territoriali dell'Ambito;

RICHIAMATA la determina del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Verona Nord n.16 del 29.12.2021 con cui, nel prendere atto della necessità di garantire la prosecuzione del servizio in oggetto, il cui presente affidamento è in scadenza al 31.12.2021, è stato stabilito di dare indirizzo affinché venga indetta una gara-ponte, propedeutica all'attuazione del Piano Industriale finalizzato all'esecuzione del servizio di raccolta integrato dei rifiuti nei Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Verona Nord, avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani (RU);

CHE il provvedimento di cui sopra determinava:

1. di indire una procedura aperta ai sensi dell'art 2, comma 2, L. n. 120/2020 e s.m.i., nonché dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani (RU) nell'ambito del Consiglio di Bacino Verona Nord;
2. di stabilire che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e 192, D.Lgs. 267/2000,
 - il fine del contratto risiede nella necessità che vi sia una reciproca assunzione di



obbligazioni tra affidante e affidataria, di cui le principali sono concessione e affidamento del servizio da parte della prima e accettazione da parte della seconda, che si obbliga altresì all'esecuzione alle condizioni, modalità e termini indicati nel contratto stesso e nella lex specialis di gara;

- ai fini dell'individuazione dell'oggetto del contratto e di tutte le clausole essenziali si richiamano CSA con relativi allegati e disciplinare di gara con relativi allegati, già approvati con Delibera di Comitato n. 43 del 29.12.2021;

- l'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art 2, comma 2, L. n. 120/2020 e s.m.i., nonché dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;

- l'affidamento avrà una durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi, ed eventuale proroga tecnica nell'ipotesi in cui il nuovo gestore, individuato mediante procedura di gara o affidamento *in house* secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 04 del 02 aprile 2019 del Consiglio di Bacino Verona Nord, non risulti pienamente operativo per ragioni tecniche non dipendenti dalla volontà del Consiglio di Bacino;

-l'importo stimato posto a base d'asta è pari ad € 106.228.063,78 - (euro centoseimilioniduecentoventottomilasessantatre//78) secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016, così determinati:

☐ € 33.196.269 euro, per il periodo di 12 mesi, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;

☐ inclusa l'opzione di rinnovo pari a mesi 12 del valore stimato di € 33.196.269,93 euro al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;

☐ inclusa eventuale proroga tecnica del valore stimato di € 33.196.269,93 euro al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;

☐ incluso il valore dell'eventuale quinto dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 61 del Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del Codice dei Contratti, pari ad € 6.639.253,99 euro al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;

- il successivo contratto verrà stipulato in modalità elettronica, secondo le norme vigenti mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettera anche tramite PEC, ex art. 32, c.14, del D.Lgs. 50/2016;

3. di stabilire che, per la complessità della gara e dell'offerta da formularsi, nonché per il periodo in cui viene pubblicata, di fatto corrispondente a quello delle feste di fine anno, non si usufruirà della deroga di cui all'art. 8, c. 1, lett. c), D.L. 76/2020 conv. con modificazioni in L. 120/2020 succitato, concedendo invece il termine di 70 giorni per la ricezione delle offerte;

4. di stabilire conseguentemente la necessità di ampliare il termine per addivenire all'aggiudicazione o all'individuazione definitiva del contraente, ipotizzando un periodo pari ad 8 mesi;

5. di approvare la seguente documentazione di gara:

-bando di gara;

-disciplinare di gara e relativi allegati;

-capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;

6. di stabilire che il CIG di gara risulta essere il seguente: 6. 9034026A16;

e che la stessa stabiliva che il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero prosegua, fintantoché non intervenga il nuovo affidamento, con le gestioni in corso;

RICHIAMATA la nota del 27 dicembre 2021 nella quale il Consiglio di Bacino Verona Nord precisava che stante la notevole complessità della nuova gara-ponte e le tempistiche ipotizzate



per addivenire all'aggiudicazione o alla definitiva individuazione del contraente, ipotizzava che il nuovo affidamento non interverrà prima di sei mesi;

RAVVISATA la necessità di assicurare, nelle more della definizione dell'affidamento di cui sopra, la prosecuzione della gestione del servizio in oggetto senza soluzione di continuità nel rispetto dei principi propri dell'attività di servizio pubblico e di assumere la spesa sino al 30.06.2022;

PRESO ATTO che con nota prot.n.2586 del 28.01.2022 il Consiglio di Bacino Verona Nord comunicava che il CIG 8816721C53 relativo all'ultimo semestre 2021 rimane anche per il prossimo affidamento del primo semestre 2022 o sino a nuovo affidamento;

CONSIDERATO che la gestione proseguirà ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto d'appalto Rep. 14.300 raccolta 8.549 sottoscritto il 19.02.2020, sicché la prosecuzione dell'attuale gestione risponde a quanto richiesto dall'ordinamento (art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016) e dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, IV, 20/10/2020, n. 6354; C.G.A., 28/12/2020, n. 1201), fermo restando che la convenienza delle condizioni contrattuali è assicurata dalla circostanza che esse sono state definite in tempi recenti, all'esito del procedimento concluso con determinazione di aggiudicazione del RUP n. 19 del 13 dicembre 2019;

EVIDENZIATO CHE:

- con determina del direttore generale n. 04 del 11/04/2022 con la quale si è preso atto dei verbali n. 1 e 2 redatti dal RUP in data 06/04/2022 e trasmessi in data 08/04/2022 ed i quanto inserito nella documentazione amministrativa offerta in sede di gara dalla costituenda RTI partecipante e quindi si è disposto di non aggiudicare il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani – CIG 9034026A16, come espressamente previsto all'art. 16.1 del disciplinare di gara e ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, essendo stata presentata una sola offerta ed essendo la stessa vincolata e quindi non valida;
- con nota del direttore generale prot. 889 del 12/04/2022 con la quale veniva posticipata la scadenza contrattuale all'attuale affidatario sino al 31.12.2022;
- il Consiglio di Bacino Verona Nord, con propria delibera n.7 del 05.05.2022, validava il PEF 2022 – 2025;
- il Consiglio Comunale con provvedimento n.21 del 30.05.2022 prendeva atto del PEF di cui sopra;

DATO ATTO che con deliberazione n. 11 del 28.06.2022 l'Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino Verona Nord si è espressa per l'affidamento ad unico gestore.

RITENUTO dunque che l'Assemblea debba esprimersi con proprio atto di indirizzo in ordine alla necessità di garantire la prosecuzione del servizio, sulla scorta delle indicazioni pervenute da ANAC, considerando che il contratto d'appalto per il servizio di raccolta, trasporto e recupero stipulato con SERIT s.r.l. in data 19 febbraio 2020 risulta in scadenza il prossimo 31 dicembre 2022;



A tal proposito si **DÀ** altresì **ATTO** che in occasione della scadenza del rinnovo contrattuale prevista per il 30 giugno 2022, con Delibera n. 11 del 28.06.2022 l'Assemblea ha anche stabilito di:

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare e fare propria la documentazione elaborata e trasmessa da Oikos, che viene assunta a parte integrante della presente deliberazione, comprendente il conto economico, lo stato patrimoniale, il rendiconto finanziario e il dettaglio dei costi per ognuna delle tre ipotesi valutate;
- 3) di confermare, anche a seguito degli approfondimenti istruttori svolti, quanto stabilito con la delibera di questa Assemblea n. 7 del 12 novembre 2020, sopra integralmente riportata, e pertanto lo scenario HP1 (stand alone);
- 4) di dare mandato al Consorzio Verona Due di comunicare ad Oikos Progetti s.r.l. di definire il piano industriale ed economico finanziario alla luce di quanto al precedente punto 3);
- 5) di incaricare i competenti organi e uffici del Consiglio di Bacino di completare l'attuazione e l'esecuzione della delibera n. 7 del 12 novembre 2020, con riferimento ai seguenti punti:
 - di dare atto che il Comitato di Bacino verificherà la congruità economica degli elaborati trasmessi dal Consorzio Verona 2 del Quadrilatero e, in caso di esito positivo della verifica, predisporrà gli schemi di atto costitutivo, statuto, patti parasociali della società in house nonché la Relazione con i contenuti degli artt. 34, comma 20 del d.l. n. 179/2012, 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011, 192, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e, sulla base di essa, lo schema di contratto di servizio, con i relativi allegati tecnici, che garantiscano altresì il controllo strategico del Consiglio di bacino sulla gestione del servizio, e li sottoporrà all'Assemblea per l'approvazione;
 - di dare atto che l'Assemblea, sussistendone i presupposti e quindi attentamente e approfonditamente verificata la fattibilità e convenienza della soluzione in house, procederà ad approvare gli atti ad essa presentati dal Comitato di Bacino di cui al precedente punto, il Piano Industriale e il PEF asseverato e ne disporrà la trasmissione ai Comuni facenti parte del Bacino Verona Nord;
 - di dare atto che i Comuni delibereranno la costituzione e la partecipazione – nella società in house, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs. 175/2016, secondo il percorso previsto nel Piano Industriale e quindi anche mediante trasformazione in società del Consorzio Bacino Verona 2 del Quadrilatero, dovranno prendere atto del predetto Piano Industriale comprensivo del PEF e approvare lo schema di atto costitutivo, lo statuto e i patti parasociali della costituenda società in house. La trasformazione del Consorzio Verona 2 del Quadrilatero in società di capitali potrà avvenire ai sensi degli artt. 115, comma 7-bis del d.lgs. n. 267/2000 e 31, comma 8 della legge n. 448/2001 e i Comuni che non siano già aderenti al Consorzio Bacino Verona 2 del Quadrilatero dovranno deliberare l'acquisizione della partecipazione nella società in house derivante dalla trasformazione del predetto Consorzio, attraverso un aumento di capitale o altra modalità consentita dall'ordinamento. I Comuni stabiliscono, se ed in quanto necessario, gli accantonamenti di cui all'art. 3-bis, comma 1-bis, ultimo periodo del d.l. n. 138/2011;
 - intervenuta la costituzione della società in house in conformità a tutti gli atti sopra considerati, il Consiglio di Bacino richiederà all'ANAC l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e l'Assemblea disporrà l'affidamento alla società in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per



la durata che risulterà congrua e comunque non inferiore ad anni 15.

- il Consiglio di Bacino richiederà all'ANAC l'iscrizione nel registro dell'art. 192, comma 1 del d.gs. n. 50/2016 e l'Assemblea disporrà l'affidamento del servizio pubblico non appena sarà intervenuta la trasformazione in società di capitali del Consorzio Verona 2 del Quadrilatero e avranno aderito alla società in house tanti Comuni che, in base al Piano Industriale e al PEF, assicureranno la provenienza dai rispettivi territori di oltre l'ottanta per cento del fatturato della società in house, ferma restando l'unitarietà della gestione del servizio nell'intero ambito;

6) di dare quindi mandato al Comitato di provvedere alla proroga del servizio sino al 31.12.2022 per poter espletare entro tale termine tutte le attività conseguenti all'adozione della presente delibera.

DATO ATTO che successivamente all'adozione della deliberazione sopra richiamata da parte del Consiglio di Bacino sono state svolte le seguenti attività:

- note prot. prot. 2407 del 07 ottobre 2022 e prot. n. 2566 del 08 novembre 2022 con le quali il Consorzio di Bacino Verona Due trasmetteva al Consiglio la versione definitiva del proprio Piano Economico-Industriale asseverato;
- Delibera di Comitato n. 59 del 14.11.2022 con la quale veniva approvata la relazione tecnica di congruità, redatta dal Direttore Generale e condivisa per impostazione metodologica e di contenuti dai membri della commissione tecnica, facente parte integrante e sostanziale del provvedimento, che ha valutato la congruità metodologica, dei dati e delle informazioni presi a riferimento per la stesura del Piano Economico Finanziario e Industriale trasmesso dal Consorzio Verona Due del Quadrilatero con note prot. 2915 del 07 ottobre 2022 e prot. n. 2566 del 08 novembre 2022, nonché il rispetto della normativa di riferimento e delle indicazioni determinate dal Consiglio di Bacino Verona Nord negli atti amministrativi adottati; veniva altresì attestata anche la congruità del piano industriale e del piano economico finanziario asseverato presentato dal Consorzio Verona 2 "del Quadrilatero" per la gestione *in house providing* del servizio rifiuti urbani nel Bacino di Verona Nord, così come previsto dall'Assemblea di Bacino con propria deliberazione n. 11 del 28/06/2022;
- Determina del Direttore Generale n. 39 del 29/11/2022 con la quale è stato affidato alla Ditta Etra S.p.A. l'incarico per la redazione della relazione prevista dall'art. 34 c.20 del D.L. n. 179/2012.
- Nota prot. 2759 del 28/11/2022 con la quale il Consorzio di Bacino Verona Due ha trasmesso al Consiglio di Bacino la bozza dello Statuto e della Convenzione -Patti Parasociali della costituenda società;
- con nota prot. n. 2697 del 18.11.2022 è stata chiesta audizione ad ANAC al fine di chiarire come garantire la continuità del servizio pubblico nelle more dell'attuazione delle decisioni che l'Assemblea è chiamata ad adottare per il completamento dell'iter di affidamento;
- che ANAC con nota prot. n. 2753 del 25.11.2022 riscontrava positivamente al Consiglio di Bacino per una audizione e che nel verbale dell'audizione che si è tenuta il 01 dicembre 2022 nella quale ANAC ha dato indicazione al Consiglio di Bacino di redigere una relazione completa sullo stato dell'affidamento e sulle determinazioni adottate al fine di assicurare il servizio nelle more del completamento dell'affidamento in house, nel rispetto del codice dei contratti;



- le indicazioni fornite dall'Autorità sono state condivise con il Comitato di Bacino durante la seduta del 14.12.2022, alla luce delle quali la modalità più corretta per garantire la prosecuzione del servizio pubblico in esame al primo gennaio 2023 è l'indizione di una nuova gara-ponte;

RICHIAMATO il provvedimento n. 19 del 19-12-2022 ad Oggetto: Servizio trasporto, raccolta e smaltimento rifiuti in scadenza al 31/12/2022. Esame e determinazioni, con il quale l'Assemblea del Consiglio di Bacino deliberava quanto segue:

- 1) *di dare indirizzo affinché venga indetta una gara-ponte, propedeutica alla definizione dell'affidamento in house del servizio integrato di raccolta rifiuti nei Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Verona Nord, avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani (RU);*
- 2) *di stabilire che l'affidamento conseguente all'indizione di detta gara debba avere una durata di 18 mesi con possibilità di rinnovo di 12 mesi, nonché facoltà di procedere con una proroga tecnica del servizio, qualora, avviata la procedura di affidamento, per ragioni tecniche non dipendenti dalla volontà del Consiglio di Bacino risulti necessario garantire la continuità del servizio fino alla individuazione del nuovo gestore;*
- 3) *di demandare agli uffici la predisposizione della documentazione di gara, eventualmente anche con il supporto di un incarico esterno, entro la fine del mese di giugno 2023 e, al Comitato, la successiva approvazione degli stessi;*
- 4) *in forza del necessario differimento della scadenza dell'attuale contratto d'appalto con il RTI Serit / AMIA, di comunicare all'affidatario di proseguire nell'esecuzione del servizio alle medesime condizioni contrattuali esistenti salvo variazioni necessitate da ragioni di urgenza o forza maggiore e adeguamento dei prezzi se dovuto per legge, entro il termine del mese di novembre 2023 e comunque per il tempo strettamente necessario all'intervenire del nuovo affidamento tramite gara ponte;*
- 5) *di comunicare altresì ai Comuni non appartenenti al Consorzio ed al Consorzio di Bacino Verona Due che, sempre in pendenza di tale periodo, proseguono le gestioni in essere per i contratti inerenti i servizi per la gestione integrata dei rifiuti diversi dalla raccolta e trasporto, fermo restando che la prosecuzione dei rapporti nei termini di cui sopra avverrà nel rispetto della durata del c.d. contratto ponte, aggiudicato con la già ricordata determina del Direttore Generale n. 19 del 13 dicembre 2019, e comunque tenendo conto del dovere di assicurare la prosecuzione della gestione del servizio senza soluzione di continuità nel rispetto dei principi propri dell'attività di servizio pubblico;*
- 6) *di incaricare formalmente il Direttore Generale di porre in essere tutti i necessari adempimenti volti a garantire la continuità del servizio;*
- 7) *di demandare al Comitato la nomina del Rup della suddetta gara ponte;*
- 8) *Di dare atto che il provvedimento è stato redatto sulla base dei criteri generali e delle norme di legge riportati in narrativa, che sarà pubblicato all'Albo on line dell'Ente e che sarà trasmesso ai Comuni*



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

appartenenti al Consiglio di Bacino;

Tenuto conto che si rende necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa relativo ai servizi riferiti al Consiglio di Bacino Verona Nord a carico del bilancio dell'esercizio 2023, in funzione della scadenza dell'obbligazione e secondo le regole contenute nel principio contabile della contabilità finanziaria e di demandare al altro provvedimento i servizi riferiti al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero;

PRECISATO, inoltre, che:

- la RTI AMIA/SERIT effettua anche il servizio di spazzamento meccanico con operatore a terra in concomitanza con lo spazzamento previsto nella frazione di San Floriano il secondo venerdì del mese a fronte di un costo annuo, soggetto ad aggiornamento, pari ad € 1.794,74 comprensivo di iva nonché anche parte dei servizi che si svolgeranno durante la Festa dell'Anguria preventivati in € 2.200,00 e che tali importi rientreranno nei capitoli del bilancio 2023;
- che tali costi troveranno copertura in un capitolo di entrata dedicato in quanto la spesa viene rimborsata dall'Amministratore pro tempore del quartiere Villaggio Stella così come quelle riferite alla manifestazione denominata Festa dell'Anguria;
- che per effetto del PEF validato si procede ad impegnare la somma individuata dal PEF stesso tenendo conto dell'iva al 10% che è pari ad € 870.195,72;
- che in questo momento il Consiglio di Bacino Verona Nord sta valutando una probabile modifica al PEF validato per cui qualora vi fossero degli aggiornamenti agli importi se ne terrà conto con prossimi provvedimenti;
- che, quindi, le somme potrebbero essere oggetto di conguagli anche per i servizi svolti da parte del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero;
- che la spesa da impegnare nei confronti di Serit è quindi la seguente:
 - per € 788.984,14 riferimento capitolo 11440 avente ad oggetto "spese per la raccolta e trasporto rsu
 - per € 8.211,58 riferimento capitolo 11450 avente ad oggetto "spese per la raccolta differenziata"
 - per € 69.000,00 riferimento capitolo 11454 avente ad oggetto "spesa servizio raccolta porta a porta verde – ramaglia"
 - per € 4.000,00 riferimento capitolo 11461 avente ad oggetto "spesa servizio di raccolta e smaltimento rifiuti Villaggio Stella e Sagra dell'Anguria – finanziata con entrata cap. 30245;

del bilancio di previsione 2023, esercizi 2023 - 2025 sufficientemente capiente;

Considerato, quindi, di assumere idonei impegni di spesa a favore della RTI Serit/Amia;

Tenuto conto che l'appaltatore si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;

RAVVISATA pertanto la necessità di garantire continuità di esercizio al servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;

Preso atto che:



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- il mancato utilizzo da parte dell'affidatario del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010;
- il pagamento inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;
- con nota prot.n.1328 del 16.01.2023 il Consiglio di Bacino Verona Nord confermava che il CIG è: 8816721C53;

Dato atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

Richiamati gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Appurato che, ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", non sussiste obbligo di astensione per conflitto di interesse;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Viste:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 16/02/2022, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione piano delle performance 2022-2023-2024" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11/01/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte economica) e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e ss.mm.ii.;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap.11450 ad oggetto: "spese per la raccolta differenziata", cap. 11440 ad oggetto "spese per la raccolta e trasporto rsu", cap. 11454 spesa servizio raccolta porta a porta verde – ramaglia e capitolo 11461 ad oggetto: "spesa servizio

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

di raccolta e smaltimento rifiuti Villaggio Stella e Sagra dell'Anguria – finanziata con entrata cap. 30245"del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 sufficientemente capiente;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di prendere atto che, per le motivazioni espresse in premessa, per la fase transitoria, che la gestione di tutti i contratti inerenti i servizi per la gestione integrata dei rifiuti riferiti alla raccolta e trasporto di cui alla procedura indetta dal ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. B) punto 2 e lett. C) del D.Lgs.n.50 è affidata alla RTI AMIA/SERIT e tenuto conto del PEF validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord – anno 2023;
2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, la somma di € 870.195,72 come segue:

		Descrizione	spese per la raccolta e trasporto rsu		
Capitolo	11440	Centro di costo	C 42 - 20407		
SIOPE		CIG	8816721C53	CUP	no
Creditore	RTI AMIA/SERIT				
Causale	Servizio raccolta e trasporto rsu ed annessi e connessi				
Modalità finanz	Fondi propri				
Impegno pren.		Importo	€ 788.984,14	Scadenza	30 gg data fattura

		Descrizione	spese per la raccolta e trasporto rsu		
Capitolo	11450	Centro di costo	C 42 - 20407		
SIOPE		CIG	8816721C53	CUP	no
Creditore	RTI AMIA/SERIT				
Causale	Servizio raccolta e trasporto rsu ed annessi e connessi				
Modalità finanz	Fondi propri				
Impegno pren.		Importo	€ 8.211,58	Scadenza	30 gg data fattura

		Descrizione	spesa servizio raccolta porta a porta verde – ramaglia		
Capitolo	11454	Centro di costo	C 42 - 20407		
	SIOPE	CIG	8816721C53	CUP	no
	Creditore	RTI AMIA/SERIT			

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

	Causale	Servizio raccolta e trasporto rsu ed annessi e connessi				
	Modalità finanz	Fondi propri				
	Impegno pren.		Importo	€ 69.000,00	Scadenza	30 gg data fattura

			spesa servizio di raccolta e smaltimento rifiuti Villaggio Stella e Sagra dell'Anguria – finanziata con entrata cap. 30245			
		Descrizione				
Capitolo	11461	Centro di costo	C 42 - 20407			
	SIOPE	CIG	8816721C53	CUP	no	
	Creditore	RTI AMIA/SERIT				
	Causale	Servizio raccolta e trasporto rsu ed annessi e connessi				
	Modalità finanz	Fondi propri				
	Impegno pren.		Importo	€ 4.000,00	Scadenza	30 gg data fattura

3. di imputare la spesa complessiva in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2023	11440	€ 788.984,14
2022	11450	€ 8.211,58
2022	11454	€ 69.000,00
2022	11461	€ 4.000,00

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Spese raccolta e trasporto rsu	30.04.2024	€ 788.984,14
Spese per la raccolta differenziata ...	30.04.2024	€ 8.211,58
Spese servizio raccolta porta a porta verde-ramaglia	30.04.2024	€ 69.000,00
Spesa servizio di raccolta e smaltimento rifiuti Villaggio Stella e Sagra dell'Anguria	30.04.2024	€ 4.000,00



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
– finanziata con entrata cap. 30245		

5. la ditta aggiudicataria dei servizi di raccolta e trasporto (oggetto di gara) di cui al punto 1 provvederà direttamente all'emissione di fattura elettronica riportante il CIG 8816721C53;
6. che le fatture emesse verranno liquidate, previa attestazione di regolarità da parte degli uffici del Consiglio;
7. di precisare che, per gli altri servizi inerenti il ciclo integrato dei rifiuti, diversi dalla raccolta e trasporto, la fattura verrà emessa, nei confronti dei comuni, dal Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero;
8. di rendicontare all'ufficio ragioneria del Consiglio le somme liquidate relative al CIG di cui sopra al fine di permettere la corretta registrazione dei pagamenti in ottemperanza alla tracciabilità dei flussi finanziari;
9. che la Ditta ha assunto a proprio carico gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
10. che il mancato utilizzo da parte dell'affidatario del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010;
11. che il pagamento inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;
12. che il codice identificativo fatturazione è: Z0AIS0 dove 0 è uno zero;
13. di trasmettere copia del presente provvedimento al Consorzio di Bacino di Vr 2 del Quadrilatero, al Consiglio di Bacino Verona Nord e all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.;
14. di liquidare il compenso pattuito previa presentazione di regolare fattura e verifica della perfetta esecuzione della prestazione richiesta;
15. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
 - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 15 R.G. del 16-01-2023

Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ANNESSI E CONNESSI. DITTA SERIT SRL.

Preliminare di determinazione n. 2 del 16-01-2023 del AREA 7 AMBIENTE

Responsabile del Procedimento: Maistri Maddalena

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
DEL AREA 7 AMBIENTE**

Maistri Dr.ssa Maddalena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

